



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. Emanuele II"



Liceo Ginnasio "V. Emanuele II"  
Segret. 0872/710828 fax 0872/728567  
www.iislanciano.it

Via Bologna, n. 8 – 66034 Lanciano – C.F. 81001380690

E-Mail: [chis00900a@istruzione.it](mailto:chis00900a@istruzione.it)

PEC: [chis00900a@pec.istruzione.it](mailto:chis00900a@pec.istruzione.it)



Liceo Artistico "G. Palizzi"  
Segret. 0872/49374 fax 0872/712219  
www.iislanciano.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "VITT. EMANUELE II"-LANCIANO  
Prot. 0002414 del 26/05/2017  
06-02 (Uscita)

All'Albo on line

A [sogeda@sogedasrl.it](mailto:sogeda@sogedasrl.it)

[daspin1@libero.it](mailto:daspin1@libero.it)

OGGETTO: DETERMINA Annullamento d'ufficio in autotutela della procedura aperta per l'affidamento del servizio di distribuzione di bevande e prodotti vari da effettuarsi con l'installazione di distributori automatici nelle sedi del Liceo Classico V. Emanuele II e Liceo Artistico G. Palizzi di LANCIANO - CIG Z961EOEEAC

### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

VISTO Il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 art. 34, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot.n. 1225 del 16/03/2017 con la quale ha determinato di procedere all'avvio della procedura negoziata per la concessione del servizio di distribuzione di bevande calde e prodotti vari mediante distributori automatici per un triennio

RICHIAMATO altresì l'avviso di indizione di gara- procedura aperta- prot. 1476 del 30/03/2017 finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'IS "Vittorio Emanuele II" di Lanciano, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

VISTO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

DATO ATTO che all'esito dell'esame approfondito delle offerte pervenute, sono emerse carenze e inesattezze negli atti relativi alla procedura di cui sopra che rendono inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura;

CONSIDERATO che, pur avendo espressamente previsto nel Bando di gara che i distributori automatici dovessero essere << dotati di gettoniera predisposta con erogatore del resto per ogni ordine di moneta circolante e dotati altresì di apparecchiatura che consenta l'utilizzo di tessere magnetiche o similari>>, nello stesso bando si è altresì espressamente previsto che : << nel caso in cui, per motivi tecnici, le gettoniere non possano erogare il resto come sopra richiesto, le offerte dovranno essere formulate con arrotondamento a 0 o a 5 centesimi pena l'esclusione>> ;

CONSIDERATO che il ribasso unitario richiesto dalla Lex Specialis aveva lo scopo di pervenire a un'offerta conveniente e certa per l'Amministrazione ;

CONSIDERATO che i due principi su esposti dalla Lex Specialis del Bando sono confliggenti rispetto all'obiettivo desiderato consistente nella maggior convenienza per la Pubblica Amministrazione, atteso che la gara era improntata sul criterio del prezzo più basso, e che , all'atto dell'esame delle offerte pervenute, si è evidenziato che la facoltà di arrotondare per eccesso o per difetto ha prodotto nei fatti l'applicazione di percentuali di ribasso plurime tali da contraddire il ribasso unitario dichiarato, e quindi rendere incerto il risultato ottenuto;

CONSIDERATO che sussiste il prevalente interesse dell'Amministrazione di tutela rispetto ad atti che possano essere viziati ab origine e/ o comunque produrre effetti non congruenti rispetto all'obiettivo perseguito ;

VALUTATA la necessità di predisporre un nuovo bando rettificato ed integrato sulla base delle evidenze sopra espresse;

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

RILEVATO che la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta dei contraenti il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara almeno fino all'aggiudicazione definitiva , dato che fino a tale momento i partecipanti vantano all'uopo una mera aspettativa ; e che in circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" ( cfr, tra altri, Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554)

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra

esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

DATO ATTO che l'Istituto provvederà ad emanare un nuovo bando, rettificato ed integrato sulla base delle evidenze sopra espresse e di eventuali altri vizi che venissero rilevati;

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela delle procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;

#### D E T E R M I N A I N A U T O T U T E L A

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1. l'annullamento d'ufficio, per i motivi in premessa, in autotutela della gara bandita con provvedimento prot .n. del CIG Z961EOEEAC ,di tutti gli allegati della procedura indetta, nonché di tutti gli atti conseguenti;
2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo dell'Istituto;
3. La Scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all'indizione di una nuova procedura di concessione del servizio .

***Il Dirigente Scolastico***

***M.Patrizia COSTANTINI***

*(firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)*